

24.03.2026

"Le misure cautelari in tema di DURC e la responsabilità dell'assuntore nel concordato preventivo"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi delle misure cautelari in tema di DURC e della responsabilità dell'assuntore nel concordato preventivo.

Norme & Tributi Diritto dell'economia

LA LEGGE SULLE PMI

È stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge annuale sulle piccole e medie imprese (34/2026) che entrerà in vigore il prossimo 7 aprile.

Fra le misure, la riforma dell'artigianato, la stretta contro le false recensioni online, il sostegno al settore moda e un esonero contributivo nelle Pmi per favorire il ricambio generazionale.

Composizione negoziata, sì al Durc

Crisi d'impresa. La giurisprudenza di merito propende per il rilascio del documento per non interrompere i lavori e proseguire il risanamento. Occorre garantire le condizioni per la continuità aziendale anche con l'imposizione all'Inps

*Prima e cura di
Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti*

Prosegue il confronto sulla possibilità di ottenere dall'Inps in via cautelativa il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc) nell'ambito dei percorsi di risanamento previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Cci). Nelle situazioni di crisi, la mancata concessione del documento da parte dell'Inps - in ragione degli onerosi versamenti che spesso si verificano prima dell'apertura dell'ombrello protettivo - può compromettere il tentativo di ristrutturazione per tutte quelle attività la cui prosecuzione dipende dalla disponibilità di un certificato positivo.

Tra gli ultimi arresti, si segnala la pronuncia 24 dicembre 2025 del Tribunale di Ivrea, a seguito della richiesta della debitrice - a fronte degli onerosi versamenti contributivi - di ordinare, in via principale, all'Inps il rilascio del Durc e, in via subordinata, di accertare la sussistenza dei presupposti affinché lo stesso Istituto possa rilasciarlo, stante la pendenza della composizione negoziata. All'esito della domanda, la debitrice - operante nel settore dell'edilizia - ha dedotto che, costituendo la regolarità contributiva un requisito per la permanenza sul mercato, il suo mancato rilascio avrebbe inevitabilmente provocato un pregiudizio immediato e irreparabile, mettendo a rischio la continuità aziendale.

A fronte dello scenario prospettato dalla debitrice, il giudice ha fatto proprio l'orientamento seguito finora dalla giurisprudenza prevalente (si veda la decisione del 24 gennaio 2025 del Tribunale di Milano, commentata sul Sole 24 Ore il 18 novembre 2025, ma anche il recentissimo decreto, inaudita altera parte, adottato dal Tribunale di Monza il 18 marzo 2025 non è ammissibile la misura cautelare che si traduca in un ordine di fuore imposto alla pubblica amministrazione, ma è astrattamente configurabile - se ne ricorrano i presupposti - la misura atipica del riconoscimento interinale della sussistenza delle condizioni perché essa rilasci il documento, con efficacia temporale circoscritta).

Infatti, l'impossibilità di riconoscere i presupposti affinché l'Inps rilasci il Durc determinerebbe l'intercessione del percorso negoziale, dovendosi con ciò escludere, ad avviso del collegio, che la disciplina interna dell'Inps possa comportare l'impossibilità di assicurare la continuità aziendale nell'alveo (e sussistendo le condizioni) della composizione negoziata, dovendosi contemporaneamente gli interessi dell'ente pubblico con quelli protetti dalla composizione con l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc da parte dell'Inps.

Più invasiva è la soluzione recentemente adottata dal Tribunale di Padova (ordinanza 23 febbraio 2026), a fronte della strumentalità della misura richiesta a garantire la prosecuzione delle attività, stante il pericolo che il mancato rilascio del Durc esponesse la società al rischio di sospensione o di risoluzione delle commesse precedentemente ottenute. In dettaglio, il giudice padovano - pur consapevole dei limiti previsti dal legislatore rispetto al potere di ordinare un fuore alla P.a. - ha ritenuto di accogliere - come aveva fatto, per le stesse ragioni, il Tribunale di Firenze con sentenza del 2 novembre 2025 - la misura invocata, giusta la previsione all'articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015.

La norma prevede, infatti, che non sono considerati irregolari i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione del pagamento di debiti contributivi, come accade proprio nella fase prenegotiale del concordato, il divieto di paga-

mento dei debiti anteriori impedisce, infatti, all'impresa di regolarizzare la propria posizione contributiva secondo le modalità ordinarie, sicché pretendere anche in questo caso la puntualità dei versamenti, quale condizione per il rilascio del Durc, significherebbe, in sostanza, introdurre artificialmente un ostacolo incompatibile con la logica della procedura concordataria.

Il giudice ha valorizzato quanto già affermato in precedenza dal collegio fiorentino, secondo cui, per le imprese attive nel settore degli appalti, il Durc regolare è un requisito essenziale non solo ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, ma anche per la prosecuzione dei contratti affidati, sicché il suo mancato rilascio potrebbe determinare effetti immediati e potenzialmente irreversibili sulla continuità aziendale. Per questo motivo è stata, quindi, prescelta la più arida soluzione di



L'intervento di Inps. Il Durc è parte integrante del successo del percorso negoziale

imporre all'Inps il rilascio del Durc, atteso il pericolo in mora consistente nella sospensione o nella risoluzione delle commesse su cui la continuità fa affidamento.

I provvedimenti esaminati assumono un significativo rilievo pratico, in quanto, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, la continuità aziendale dipende proprio dalla possibilità di proseguire le commesse in corso; in questa prospettiva, infatti, il Durc non è solo un requisito amministrativo, ma è un vero e proprio presupposto per la sopravvivenza economica della società: questo spiega l'attenzione della giurisprudenza di merito che - confermando la funzione conservativa degli strumenti di regolazione della crisi - tende a rimuovere ogni ostacolo da cui potrebbe derivare un'immediata interruzione delle attività prima ancora che il progetto di risanamento sia definito.

di GIANLUCA MINNITI

Responsabilità patrimoniale dell'assuntore non limitabile

Concordato preventivo

In caso contrario rischio di una compravendita mascherata degli attivi

Un concordato preventivo può offrire ai creditori più soddisfazione rispetto alla liquidazione anche con l'attribuzione delle attività a un assuntore che, come garante dell'esecuzione, offra ai creditori una soluzione alternativa più conveniente.

La disciplina sull'intervento dell'assuntore è evoluta storicamente e lascia spazio a non pochi dubbi. Il comma 1 dell'articolo 84 del Codice della crisi - secondo cui la proposta può prevedere l'attribuzione delle attività a un assuntore - non richiama la facoltà di limitazione della responsabilità prevista nel concordato nella liquidazione giudiziale (articolo 240, comma 5). Questa lacuna - giustificata dall'assenza, nel concordato preventivo, di una verifica dello stato passivo - amplifica il rischio per l'assuntore, che potrebbe ritrovarsi, dopo anni, a gestire le pretese di creditori pretermessi, come nel caso di successivi accertamenti tributari.

Definendosi occupato il Tribunale di Roma (decreto 18 gennaio 2026), che - dopo un provvedimento interlocutorio con cui aveva sollecitato modifiche alla proposta iniziale - ha ritenuto che le integrazioni nel frattempo apportate non bastassero a superare le criticità. Il piano proponeva il subentro dell'assuntore nei rapporti attivi e passivi della debitrice con preavviso di cinque mesi e l'impegno entro un tetto (deadweight) oltre il quale i creditori sarebbero rimasti col «certo in mano».

Per il tribunale, la configurazione integra un vizio genetico riguardante l'assuntore, comportando la violazione dei principi cardine dell'iter, nonché di quello della responsabilità patrimoniale (articolo 2740 del Codice civile). Per il giudice, la limitazione rischierebbe di trasformare l'operazione in una compravendita «mascherata» degli attivi inclusi nella liquidazione giudiziale (senza procedura competitiva), col rischio che eventuali sopravvenienze passive o un'errata quantificazione del debito ricadrebbero solo sui creditori, privati della garanzia patrimoniale generica del debitore. Né i creditori beneficerebbero della contropartita rappresentata dalla responsabilità illimitata dell'assuntore rispetto all'adempimento della proposta verso tutti i creditori concorsuali.

Il collegio ha poi valorizzato l'incompatibilità dell'istanza con la par condicio creditorum, atteso il rischio di un possibile trattamento differenziale tra i creditori nella proposta e quelli emersi dopo, una volta integralmente «consumato» il fondo a disposizione dell'assuntore. In quest'ottica, i giudici hanno evidenziato che le risorse apportate dall'assuntore in sostituzione dell'attivo aziendale non possono essere considerate finanza esterna - e dunque ripartibili - con la conseguenza che la distribuzione deve avvenire nel rispetto della parità di trattamento.

Infine, il tribunale ha colto l'occasione per censurare la modalità di trattamento di alcuni crediti privilegiati potenziali che la debitrice aveva collocato in specifici fondi rischi, escludendo i titolari dalla partecipazione al voto. I giudici hanno evidenziato la violazione dell'articolo 85, comma 3 del Codice della crisi, nella misura in cui - a fronte del riconoscimento da parte del proponente del rischio dell'esistenza dei crediti - l'ammissibilità di una soddisfazione non integrale potrebbe essere giustificata solo consentendo ai creditori di esprimere il voto.

Il concordato preventivo per assuntore è, tuttora, lontano da quello proposto nella liquidazione.

di GIANLUCA MINNITI

Digit'Ed

TUTTI STANNO INVESTENDO IN AI.

LA TECNOLOGIA SI COMPRA. LA CAPACITÀ DI USARLA SI IMPARA.

Le aziende che evolvono sono quelle che sviluppano competenze più velocemente degli altri.

Ogni mese, il divario tra quello che la tecnologia può fare e quello che le tue persone sanno fare si allarga. Ruoli che sembravano intoccabili vengono trasformati. Competenze che ieri erano sufficienti oggi non bastano più. E la tua formazione? Riesce a tenere il passo? Digit'Ed è il principale polo di formazione in Italia e uno dei maggiori in Europa. Non un catalogo di corsi: il primo ecosistema formativo italiano che unisce erogazione

live e digitale. Una piattaforma proprietaria costruita su tre principi fondamentali. Personalizzazione di ogni percorso, ingaggio reale delle persone, risultati misurabili sul business. E un approccio all'apprendimento che mette l'esperienza prima del contenuto. Il risultato: persone che non solo sanno, ma sanno fare. Organizzazioni che non solo si aggiornano, ma crescono e generano valore.

Digit'Ed. La formazione che prepara al futuro. Adesso.

digit.ed.it